

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189
(G.U. 18 ottobre 2016, n. 244) convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.¹

*Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato,
ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'eccezionale
evento sismico che ha colpito i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in
data 24 agosto 2016;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
«Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile», e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26
agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n.
393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19
settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016,
n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in
attuazione della predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
in data 9 settembre 2016 recante nomina del
Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 29 settembre 2016;

Ravvisata l'esigenza di individuare l'area
interessata dal presente provvedimento sulla
base di criteri di omogeneità delle
caratteristiche socio economiche desumibili dai
principi di cui alla strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, di cui
all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia
per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare ulteriori disposizioni per

fronteggiare l'eccezionale evento sismico
verificatosi in data 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre
2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e
del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, della giustizia, per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e per gli affari
regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e organi direttivi)

1.² Le disposizioni del presente decreto sono
volte a disciplinare gli interventi per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1,
2 e 2-bis. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le
disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48
si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati che dichiarino l'inagibilità del
fabbricato, casa di abitazione, studio
professionale o azienda, ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle
entrate e dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale territorialmente competenti.

2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresì, in riferimento a immobili
distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni
delle Regioni interessate, diversi da quelli

¹ Testo aggiornato con le modifiche ed integrazioni
recate dal decreto-legge n. 8/2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 45/2017, dal decreto-
legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 96/2017, dalla legge n. 205/2017, dal
decreto-legge n. 55/2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89/2018 e dalla legge
n. 145/2018.

² Comma modificato dall'art. 18-undecies, comma
1, lettera a) del decreto-legge n. 8/2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 45/2017.

indicati negli allegati 1 e 2³, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

3.- 7. (*Omissis*)

Art. 48.

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. (*Omissis*)

1-bis.⁴ I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2⁵, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

1-ter.⁶ Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano

³ L'art.18-undecies, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2017, ha aggiunto l'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189/2016.

L'art. 18-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2017 ha disposto che: "Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo."

⁴ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2017 e da ultimo modificato dall'art. 43, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017.

⁵ Cfr. nota 3.

⁶ Comma inserito dalla legge di conversione n. 229/2016.

limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

2. - 10. (*Omissis*)

11.⁷ La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 1° giugno 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno

⁷ Comma sostituito dalla legge di conversione n. 229/2016, che ha sostituito gli originari commi 10, 11 e 12 con gli attuali commi 10, 10-bis, 11 e 12. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1) e 2), del decreto-legge n. 8/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45/2017, dall'art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, dall'art. 1, comma 736, lett. a), della legge n. 205/2017, dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), 2) e 3), del decreto-legge n. 55/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2018 e dall'art. 1, comma 991, della legge n. 145/2018.

successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

12. - 13. (*Omissis*)

13-*bis*.⁸ Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2⁹, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

14.-18. (*Omissis*)

⁸ Comma inserito dalla legge di conversione n. 229/2016.

⁹ Cfr. nota 3.